

CITTA' DI BORGIO SAN DALMAZZO
PROVINCIA DI CUNEO



UFFICIO TECNICO COMUNALE
LAVORI PUBBLICI

REGOLAMENTO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO
MODIFICHE

Il Responsabile del Settore

Geom. Giraudo Bruno

Esecuzione di opere comportanti la manomissione di suolo stradale

Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i rapporti tra il Comune di Borgo San Dalmazzo e qualunque altro soggetto, sia pubblico che privato, che abbia la necessità di eseguire interventi di installazione, modifica, integrazione e mantenimento di servizi ed impianti (acquedotto, fognature, tombinature, gas, telefono, illuminazione pubblica e privata, ecc.) comportanti la manomissione di suolo comunale.
2. Chiunque intenda realizzare lavori comportanti la manomissione di suolo pubblico deve acquisire dal Comune preventiva autorizzazione.

Articolo 2 – Modalità di presentazione della domanda

1. I soggetti di cui all'articolo precedente sono tenuti ad avanzare istanza in bollo, debitamente sottoscritta, per il rilascio dell'autorizzazione, fermo restando il preventivo pagamento della tassa o del canone per l'occupazione del suolo pubblico, qualora dovuti, previa domanda da inoltrarsi presso l'Ufficio Tributi.
2. L'istanza, da compilarsi su [modulo](#)  messo a disposizione dal Comune, deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità del richiedente, della sua residenza o domicilio e la reperibilità telefonica;
 - b) la località ove i lavori dovranno essere effettuati;
 - c) lo scopo e la descrizione dell'intervento (lavori di scavo per la posa di sottoservizi o di altre infrastrutture, indicazione delle dimensioni dello scavo e del tracciato proposto con riferimento a precisi capisaldi);
 - d) le dimensioni dello scavo ed il tipo di pavimentazione da manomettere;
 - e) la durata prevista dei lavori e l'indicazione del giorno del loro inizio (comunque non precedente a giorni venti dalla data di presentazione dell'istanza);
 - f) l'Impresa (con il recapito, anche telefonico) che realizzerà l'intervento e il nome del Direttore Tecnico responsabile del cantiere;
 - g) l'espressa dichiarazione di conoscere ed accettare senza eccezioni le norme del presente regolamento;
 - h) l'importo del deposito cauzionale da prestare;
 - i) la consapevolezza che se dopo l'avvenuto svincolo del deposito cauzionale, e fino ad un periodo di Anni 5 (cinque) dalla data di ultimazione lavori, si verificassero cedimenti od avvallamenti del tratto stradale oggetto della manomissione, si è tenuti a provvedere in modo immediato e non oltre 48 ore dalla segnalazione del competente Ufficio al ripristino delle pavimentazioni avvallate mediante opportuni ed insindacabili lavori che verranno impartiti dall'Ufficio Tecnico Comunale
 - l) altre eventuali informazioni e/o richieste necessarie alla realizzazione dell'intervento. m) la planimetria dell'intervento;
 - n) il profilo longitudinale degli interventi (qualora richiesto dall'Ufficio Tecnico Comunale) in caso di allacci fognari;

o) l'eventuale copia nulla osta Soprintendenza Archeologica qualora l'intervento ricada in zona di medio – alto potenziale archeologico.

3. Ogni modifica dei dati sopra riportati dovrà essere preventivamente autorizzata, in particolare per quanto riguarda le variazioni del tracciato d'intervento. La nuova autorizzazione o la modifica di quella esistente potranno comportare un incremento dell'importo cauzionale previsto all'art. 9.

4. Qualora ritenuto necessario, a domanda del Comune, il richiedente dovrà fornire a proprie spese il rilievo fotografico della zona interessata dall'intervento.

5. Prima di dare inizio a lavori di manutenzione straordinaria programmata o per la posa di nuovi impianti il richiedente dovrà dare avviso a tutti i gestori di pubblici servizi interessati e prendere con essi accordi per un opportuno coordinamento, affinché non venga arrecato danno alle tubazioni, cavi, manufatti o impianti preesistenti.

6. Il Comune, a mezzo dei Responsabili del Servizio Tecnico e della Polizia Municipale, valutata l'istanza, stabilirà, in caso di accoglimento e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, le condizioni, comprese quelle in materia di circolazione stradale, sicurezza, ambiente ed igiene alle quali subordinare il rilascio dell'autorizzazione. Potrà inoltre modificare in ogni momento le modalità di esecuzione e revocare o sospendere l'autorizzazione in dipendenza di fatti sopravvenuti e comunque per esigenze di pubblico interesse.

Articolo 3 - Interventi urgenti

1. In casi di guasti o in casi d'emergenza, oggettivamente dimostrabili, gli interessati potranno provvedere immediatamente, ma soltanto previa comunicazione, anche a mezzo fax, al Comando di Polizia Municipale e per conoscenza all'Ufficio Tecnico Comunale, evidenziando l'eventuale necessità dell'emissione di idonea ordinanza per la chiusura strade e/o per la regolamentazione del traffico.

2. Resta l'obbligo di regolarizzare l'intervento urgente con tutte le modalità e prescrizioni dettate dal presente regolamento, ivi compreso il deposito cauzionale.

Articolo 4 - Autorizzazioni e tempi di esecuzione

1. L'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico, ove nulla osti, verrà rilasciata entro giorni 20 dalla richiesta, con espresso richiamo alla piena osservanza di eventuali prescrizioni.

2. L'autorizzazione avrà validità di mesi sei dalla data del rilascio e di mesi tre per gli interventi da effettuarsi nel Centro Storico. Entro tali periodi i lavori autorizzati dovranno essere ultimati ed i ripristini effettuati a regola d'arte.

3. In caso di lavori particolarmente complessi e che richiedono lunghi tempi di esecuzione, è ammessa la facoltà di chiedere una sola proroga dell'autorizzazione.

4. L'autorizzazione deve essere esibita sul luogo di lavoro ad ogni richiesta dei funzionari e degli agenti comunali.

Articolo 5 - Computo della superficie da manomettere

1. Il computo della superficie da manomettere verrà effettuato tenendo conto del minimo rettangolo circoscritto alla rottura, aumentato di un franco laterale di metri 0,5 per parte del rettangolo stesso.

2. Nelle pavimentazioni cementizie sono, in ogni caso, conteggiati per intero i lastroni, anche se rotti solo parzialmente; nelle altre pavimentazioni monolitiche è sempre conteggiata tutta la superficie che l'Ufficio Tecnico del Comune ritiene necessaria.

3. Quando la rottura di suolo pubblico abbia ad interessare sedi stradali, il cui manto sia stato eseguito da non più di 3 anni dalla data di richiesta di intervento, il ripristino dovrà essere effettuato per tutta la larghezza della carreggiata stradale.

4. Per le rotture eseguite su marciapiedi di qualsiasi genere la rottura stessa sarà riferita, in ogni caso, a tutta la larghezza del marciapiede

Articolo 6 - Obblighi del richiedente

1. I richiedenti sono tenuti ad osservare delle norme per la tutela e circolazione strade così come previste dal codice della strada, dal suo regolamento e dai regolamenti comunali.

2. Nel compiere i lavori, nel fare depositi sulle strade e nell'impiantare il cantiere di lavoro, si dovranno inoltre osservare le norme in materia di igiene e sicurezza, comprese le disposizioni di cui ai Decreti Leg.vi nn° 626/1994 e 494/1996; dovranno inoltre essere adottate tutte le misure e cautele di comune prudenza per prevenire sinistri, nonché predisposta la segnaletica stradale d'obbligo.

3. I lavori devono essere condotti con la maggior cura, in modo da evitare ogni danno o pregiudizio ai manufatti esistenti. In particolare, si devono osservare le norme tecniche e le condizioni previste dal nuovo Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 19.4.2000, n°145 e dal Capitolato Speciale d'Appalto per le opere stradali ed idrauliche. 4. Gli scavi a sezione ristretta (profondità superiore alla larghezza) devono essere convenientemente armati. Ad operazioni ultimate, devono essere disarmati con cautela, assicurando la stabilità delle pareti mediante accurato costipamento dei materiali di riempimento.

Ulteriori prescrizioni e modalità di esecuzione dei lavori possono essere imposte di volta in volta dal Comune, a suo insindacabile giudizio, che potrà anche disporre la sospensione dei lavori.

Gli scavi dovranno essere eseguiti nelle dimensioni di reale necessità previo il taglio della pavimentazione bituminosa con l'apposita macchina operatrice a lama rotante.

Le tubazioni, i pozzetti e quant'altro necessario dovranno essere posati a regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme tecniche vigenti in materia.

5. I ripristini delle pavimentazioni dovranno essere effettuati perentoriamente non oltre 72 ore dal termine dell'esecuzione delle opere, con le seguenti modalità:

A) Nel caso di pavimentazioni in conglomerato bituminoso

1 -Riempimento degli scavi, formazione della fondazione stradale e risagomatura della massicciata da realizzarsi con "misto cementato" mediante l'impiego di mezzi idonei sino alla superficie della pavimentazione bituminosa da ripristinarsi.

2 – Un primo ripristino detto "provvisorio", da eseguirsi obbligatoriamente entro le 72 ore, mediante stesa in opera di strato di conglomerato bituminoso (tipo "bynder" - strato di collegamento) dello spessore non inferiore a cm. 10 compressi, costituito da materiali che offrano un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio del transito veicolare, effettuato in modo da garantire la sicurezza e fluidità della circolazione stradale (art. 21 – comma 2 del vigente Codice della Strada). Tale situazione dovrà essere mantenuta sino all'esecuzione del ripristino definitivo;

3 - Decorsi i tre mesi successivi, e non oltre i successivi sei, dalla data del primo ripristino, previo accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale dovrà precedersi al ripristino "definitivo" della pavimentazione bituminosa. Oltre alla sede degli scavi, il ripristino del corpo stradale dovrà avvenire anche in corrispondenza della zona attigua che avesse

subito alterazioni per cedimento conseguente ai lavori effettuati, al fine di conservare la continuità e l'integrità della pavimentazione stradale.

Tale ripristino dovrà essere effettuato mediante stesa di un tappetino d'usura (spessore cm. 3 compressi) previa scarificazione del manto stradale con fresa rotativa aumentato di franco laterale di cm. 50 della larghezza dello scavo. Inoltre il bordo di giunzione tra la vecchia pavimentazione e quella nuova, dovrà essere sigillato con catrame liquido (larghezza minima cm. 20)

B) nel caso di pavimentazioni in elementi di porfido

1- Rimozione della pavimentazione esclusivamente a mano ed accatastamento del materiale in modo tale da non crearvi danneggiamenti. Nel caso di rottura o danneggiamento dei materiali, gli stessi dovranno essere sostituiti con altri di identiche caratteristiche e fatture;

2 - Riempimento degli scavi, formazione della fondazione stradale e risagomatura della massicciata da realizzarsi con "misto cementato" mediante l'impiego di mezzi idonei sino alla profondità della pavimentazione da ripristinarsi;

4 - Un primo ripristino detto "provvisorio", da eseguirsi obbligatoriamente entro le 24 ore, mediante stesa in opera di strato di conglomerato bituminoso (tipo "bynder" - strato di collegamento) dello spessore non inferiore a cm. 10 compressi, costituito da materiali che offrano un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio del transito veicolare, effettuato in modo da garantire la sicurezza e fluidità della circolazione stradale (art. 21 – comma 2 del vigente Codice della Strada). Tale situazione dovrà essere mantenuta sino all'esecuzione del ripristino definitivo;

5- Decorsi i tre mesi successivi, e non oltre i successivi sei, dalla data del primo ripristino, previo accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale dovrà precedersi al ripristino "definitivo" della pavimentazione comprendente la rimozione del ripristino provvisorio, la posa di strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm.10 compressi e la posa degli elementi in porfido su strato di sabbia per il sottofondo dello spessore da cm. 8, la loro compattazione e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro con sabbia e cemento;

C) nel caso di marciapiedi in autobloccanti

1- Rimozione della pavimentazione esclusivamente a mano ed accatastamento del materiale in modo tale da non crearvi danneggiamenti. Nel caso di rottura o danneggiamento dei materiali, gli stessi dovranno essere sostituiti con altri di identiche caratteristiche e fatture;

2 - Riempimento degli scavi realizzato con materiale arido scevro di materie terrose, di argille o di arbusti, accuratamente costipato in strati successivi e mediante l'impiego di mezzi idonei sino alla profondità di cm. 30 sotto la superficie della pavimentazione; 3 – Formazione di fondazione in conglomerato cementizio di spessore non inferiore a 20 cm. con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm², su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm.10 compressi

4 – ripristino della pavimentazione comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore di cm. 8, la compattazione con piastra vibrante dei blocchetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro;

2 – Ripristino dei bordonali posati su cordolo in cls dosato 250 kg di cemento tipo 325 per mc di impasto, di dimensioni non inferiori a cm 40*30, armato;

D) Nel caso di pavimentazioni lapidee

1- Rimozione della pavimentazione esclusivamente a mano ed accatastamento del materiale in modo tale da non crearvi danneggiamenti. Nel caso di rottura o

danneggiamento dei materiali, gli stessi dovranno essere sostituiti con altri di identiche caratteristiche e fatture;

E) Nel caso di pavimentazioni speciali e diverse (strade sterrate, ecc.)

1- le pavimentazioni in questo caso dovranno essere ripristinate a perfetta regola d'arte come in origine.

6. Tutti i piani stradali così risistemati dovranno garantire una perfetta complanarità con le tratte stradali contigue.

7. Nel caso di interventi di notevole ampiezza e/o complessità il Comune potrà, su richiesta, autorizzare, per i ripristini, un termine superiore alle 24 ore.

Articolo 7 - Sistemazione delle tubazioni

1. Tutte le condutture, di qualsiasi genere esse siano, devono, di norma, essere collocate ad una profondità minima di cm. 80, misurati tra il piano di calpestio del suolo pubblico e l'estradosso della condotta. È rimessa al giudizio dell'Ufficio Tecnico Comune la facoltà di prescrivere una maggiore profondità.

2. L'Ufficio Tecnico Comunale ha facoltà di far osservare tale prescrizione anche per le condutture già esistenti, ogniqualvolta il Comune debba eseguire lavori di rifacimento o di sistemazione o di significativa riparazione di strada o tratto stradale, di impianti o servizi comunali e, indipendentemente da tale ipotesi, ogniqualvolta l'Ufficio tecnico ravvisi un'insufficienza, rispetto all'intensità ed al peso del traffico, della profondità alla quale si trovano le condutture di qualsiasi genere, determinante, anche in via potenziale, pregiudizio per i beni comunali e per la sicurezza della circolazione.

3. La posa di dette condutture sarà consentita solo previo impegno scritto del richiedente alla collocazione alla profondità citata, intendendosi sollevato il Comune da qualsivoglia responsabilità in caso di diversa e/o irregolare collocazione.

4. Tutti i concessionari di qualunque impianto o utenza nel sottosuolo pubblico sono tenuti, a loro esclusiva cura e spese, ad evitare che da tali impianti o utenze possano comunque cagionare danno al Comune o a terzi. In particolare, sono tenuti a far sì che le parti degli impianti o utenze che affiorano sul suolo pubblico siano sempre mantenuti a raso.

5. In caso di lavori da eseguirsi sulle strade è in facoltà del Comune avvertire per iscritto, i concessionari affinché adeguino i loro impianti o utenze in sottosuolo alla nuova situazione della strada.

Articolo 8 - Divieto inserimento di condutture

1. È vietato l'inserimento di condutture di ogni genere negli impianti di fognatura pubblici o privati o, comunque, in ogni altro impianto che, a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale risulti non idoneo ai fini dell'igiene e della sicurezza pubblica. Le condutture collocate in difformità dovranno essere rimosse a cura e spese dei proprietari delle condutture stesse, su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 9 - Deposito cauzionale e regolare esecuzione dei lavori

1. Il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di opere comportanti manomissione del suolo pubblico è subordinata alla costituzione di deposito cauzionale a garanzia dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino del suolo comunale manomesso. L'importo del deposito cauzionale, suscettibile di successivi adeguamenti, e le eventuali deroghe al suo versamento, è determinato con deliberazione della Giunta Comunale in base alla tipologia del ripristino e precisamente:

a) pavimentazione in conglomerato bituminoso o di pavimentazioni speciali e diverse:

Euro 50 al mq. di superficie;

b) pavimentazioni in elementi di porfido lapidee o elementi autobloccanti di cemento:
Euro 100 al mq. di superficie

2. L'importo minimo della cauzione resta stabilito in Euro 500,00.

Il deposito cauzionale dovrà essere costituito in contanti, mediante versamento presso il tesoriere comunale della somma derivante dal conteggio effettuato dal Comune in sede di richiesta.

Per i gestori di pubblici servizi il deposito cauzionale potrà essere sostituito da impegno scritto all'esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino del suolo comunale manomesso.

3. Se a causa di una non regolare esecuzione dei lavori dovessero presentarsi cedimenti della pavimentazione il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere, di sua iniziativa, ed ogni qual volta si renda necessario a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale, al ripristino della pavimentazione stessa.

I lavori di ripristino che presentassero cedimenti o irregolarità dovranno essere garantiti, con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione, anche più volte, fino al raggiungimento dell'assestamento definitivo al pari livello dei manufatti non manomessi.

4. La regolare esecuzione dei lavori di ripristino, compresi quelli della segnaletica orizzontale e verticale, dovrà essere certificata, previa [comunicazione scritta dell'avvenuta ultimazione dei lavori](#) [24 Kb]  e contestuale richiesta di sopralluogo, dall'Ufficio Tecnico Comunale. In caso di esito positivo tale Ufficio autorizzerà lo svincolo della cauzione e il Servizio Finanziario Comunale emetterà il relativo mandato di pagamento. Decorso tale termine senza che vi sia stata richiesta di sopralluogo o qualora il ripristino risulti non realizzato a regola d'arte, il Comune, senza ulteriori formalità escuterà definitivamente il deposito cauzionale e darà immediatamente corso ai lavori necessari, con rivalsa sul titolare dell'autorizzazione per il recupero forzoso dell'eventuale maggior spesa sostenuta.

5. A lavori ultimati per i nuovi interventi, il Comune potrà richiedere la fornitura degli elaborati con l'indicazione quotata degli ingombri, ad eccezione degli enti che debbano mantenere per legge il segreto d'ufficio.

Articolo 10 - Responsabilita' del titolare della autorizzazione

1. Tutti i soggetti autorizzati, senza distinzione alcuna, assumono le obbligazioni derivanti dalle norme del presente Regolamento, per loro stessi, rispettivi eredi ed aventi causa, e,

in caso di trasferimento per atto fra vivi, degli immobili ai quali si riferiscono le autorizzazioni, sono tenuti a notificare tempestivamente al Comune le generalità e la residenza dei loro successori, rimanendo, in difetto, sempre obbligati.

2. Le opere soggette ad autorizzazione saranno eseguite e mantenute, sino all'emissione del certificato di regolare esecuzione di cui al precedente articolo, sotto la piena ed esclusiva responsabilità sia civile che penale del relativo titolare, il quale terrà indenne il Comune da qualsiasi domanda di risarcimento di danni da parte di terzi, per inconvenienti o sinistri o danni dipendenti dalle opere oggetto dell'autorizzazione stessa.

3. Dopo l'avvenuto svincolo del deposito cauzionale, e fino ad un periodo di Anni 5 (cinque) dalla data di ultimazione lavori, qualora si verificassero cedimenti od avvallamenti del tratto stradale oggetto della manomissione, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a provvedere in modo immediato e non oltre 48 ore dalla segnalazione del competente Ufficio al ripristino delle pavimentazioni avvallate mediante opportuni ed insindacabili lavori che verranno impartiti dall'Ufficio Tecnico.

Articolo 11 - Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali e quelli del Comune di Borgo San Dalmazzo in quanto applicabili.
2. Qualora i lavori di ripristino fossero coincidenti con lavori pubblici in corso l'Ufficio Tecnico potrà esonerare il titolare dell'autorizzazione dal realizzarli, fermo restando l'obbligo di pagare al Comune l'importo di euro 10 al mq. e con svincolo della cauzione contestualmente a tale pagamento.

Articolo 12 - Sanzioni

1. Il titolare di autorizzazione che non abbia ottemperato alle disposizioni previste o richiamate dal presente regolamento dovrà ottemperarvi entro il termine fissato dalla diffida emessa dal Responsabile del Servizio Comunale competente.
2. Decorso tale termine il personale tecnico del Comune darà corso, d'ufficio, alla realizzazione dei lavori utilizzando la cauzione all'uopo escussa e con rivalsa sul titolare dell'autorizzazione per il recupero forzoso dell'eventuale maggior spesa sostenuta.
3. E' fatto salvo l'obbligo del rimborso per danni comunque cagionati al Comune.
4. Senza pregiudizio dell'azione penale - ove prevista, e senza pregiudizio delle sanzioni contemplate da altre disposizioni legislative e regolamentari, le violazioni alle norme contemplate dal presente regolamento comportano, per ciascuna, l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.000,00, ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di euro 340,00 ad un massimo di euro 3.000,00 in caso di violazione dell'art. 6, comma 5.
5. La ritardata ultimazione dei lavori entro i termini previsti dall'art. 6, comma 5, punto 1), secondo periodo della lettera C) comporta l'applicazione di una penalità fissa di euro 75,00 giornaliera per ogni giorno di ritardo
6. Si rinvia alle disposizioni del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali, approvato con deliberazione consiliare n° 58 in data 29.11.2001.

Articolo 13 - Applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle istanze d'esecuzione d'interventi di installazione, modifica, integrazione e mantenimento di servizi ed impianti comportanti la manomissione di suolo comunale, che perverranno al protocollo del Comune a decorrere dal 01/06/2008.

Articolo 14 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.